

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE SO.LE.VOL. - Solidarietà Lecco Volontariato

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituita, con sede legale in Lecco, attualmente in Via Belvedere 15, l'Associazione denominata "**Solidarietà Lecco Volontariato**", in sigla **SO.LE.VOL.**. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie e di aprire sportelli operativi in altre città del territorio.

Eventuali trasferimenti della sede legale potranno essere effettuati senza dover variare il presente Statuto.

Articolo 2 – Principi ispiratori

Il SO.LE.VOL. è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà sociale, della giustizia, della pace e della non violenza.

Articolo 3 – Finalità

- Il **SO.LE.VOL.** ha come scopo quello di gestire un Centro di Servizio al Volontariato, come previsto dalla L. 266/91.

- Il **SO.LE.VOL.**, anche per il tramite di accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regione, Enti locali, Università, Fondazioni, Enti privati, ecc., svolge attività a favore di tutte le realtà del Volontariato operanti nel territorio della Provincia di Lecco, nonché a favore dei soggetti aventi diritto ad essere soci del SO.LE.VOL. così come previsto dall'art 5. In particolare, l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del Volontariato, soprattutto nel territorio della Provincia di Lecco.
- Favorire i rapporti e le relazioni tra le Organizzazioni aderenti per un utile scambio di conoscenze ed esperienze.
- Collaborare con le istituzioni pubbliche al fine di un comune impegno a favore dei soggetti che operano nel sociale.
- Predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione.
- Fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà.
- Offrire informazioni, notizie, dati ed ogni documentazione utile al Volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell'area provinciale sopra indicata.
- Allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei

volontari.

- Fornire strumenti per la corretta attuazione delle norme di legge nazionali e regionali che regolano il settore del volontariato.

L'Associazione si impegna ad adeguare e aggiornare l'offerta di collegamento e di coordinamento con le altre Associazioni attive in ambito Regionale e nazionale.

Articolo 4 - Coordinamento Regionale e Nazionale Centri di Servizio al Volontariato

Il **SO.LE.VOL.** promuove la realizzazione di una struttura di coordinamento regionale e nazionale, al fine di realizzare un continuo scambio di esperienze e informazioni, per la organizzazione di strumenti operativi e di autocontrollo comuni e per la razionalizzazione delle risorse umane ed economiche.

Per realizzare tale obiettivo, il Consiglio Direttivo provvederà agli opportuni stanziamenti nel proprio bilancio.

Il Presidente ha facoltà, su mandato del Consiglio Direttivo, di partecipare ai lavori di tale struttura di coordinamento regionale e nazionale.

Articolo 5 – Aderenti

Oltre alle organizzazioni che hanno dato vita all'Associazione, possono aderire:

- le Organizzazioni di Volontariato che richiamino in Statuto i principi della Legge 266/91 e/o della LR 22/93 e successive modifiche,
- le Associazioni che richiamino in Statuto i principi della LR 28/96 e successive modifiche,
- le Associazioni di Promozione Sociale che richiamino in Statuto i principi della Legge 383/2000 e/o della LR 28/96 e successive modifiche,
- le Associazioni Onlus di opzione con richiamo in Statuto ai principi del Dlgs 460/97, regolarmente iscritte alla relativa anagrafe,

operanti in ambito provinciale e che ne facciano esplicita richiesta.

Almeno i due terzi dei soci devono essere Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge 266/91.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Le Organizzazioni aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea;
- c) attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea del SO.LE.VOL.;
- d) venir meno dei requisiti stabiliti per l'ammissione di cui al presente articolo;
- e) scioglimento del soggetto aderente.

Le Organizzazioni aderenti al SO.LE.VOL. operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo

del volontariato, con generosità, trasparenza e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, tradizioni religiose, condizioni sociali e culturali.

La composizione delle organizzazioni tende a rappresentare l'intera area provinciale.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli aderenti

- Gli aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative del SO.LE.VOL., di partecipare alle assemblee nella persona del loro rappresentante, se in regola con il versamento della quota annuale, di votare direttamente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

- Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza al SO.LE.VOL..

- Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, di versare la quota sociale nell'ammontare stabilito dall'Assemblea e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

- Gli aderenti hanno l'obbligo di mantenere i requisiti per l'iscrizione di cui all'art 5 per l'ammissione.

- Il rappresentante legale dell'Associazione iscritta dovrà annualmente far pervenire, congiuntamente al rinnovo dell'iscrizione al SO.LE.VOL., autocertificazione che tali obblighi sono stati adempiuti e su richiesta farne pervenire eventuale documentazione.

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio di Garanzia
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 - L'Assemblea degli aderenti

- L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, attraverso il legale rappresentante o un suo delegato. L'avente titolo a partecipare all'assemblea non può essere portatore di più di una delega, oltre a quella eventualmente conferita dalla propria associazione. Non può essere conferita delega ai membri del Consiglio né ai revisori dei conti.

- Essa è presieduta dal Presidente che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, con mezzi che garantiscano in ogni caso la prova dell'avvenuto ricevimento.

- La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli aderenti. In tale caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni successivi.

- In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.
- In seconda convocazione, in un giorno diverso dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita.
- Il verbale dell'Assemblea è redatto da un Segretario designato dall'assemblea su indicazione del Presidente.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Collegi, dopo averne determinato il numero nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto;
 - b) definire gli obiettivi generali ed approvare le linee dei programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare riguardo ai bilanci preventivo e consuntivo;
 - d) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali su indicazione del Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare riguardo ad eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.
- L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con il *quorum* della maggioranza più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, in un giorno diverso dalla prima convocazione, è valida con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto.
- Il verbale delle sedute, da conservare in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei (6) a un massimo di dieci (10) membri eletti dall'Assemblea.
- Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Lombardia, secondo quanto disposto dal D.M. 08 ottobre 1997 art. 2, comma 6, lett. d).
- Ogni aderente può proporre un solo candidato. Nelle schede dovranno essere indicati tutti i candidati al Consiglio; si potranno esprimere solo tre preferenze. Non possono essere eletti nel Consiglio due o più candidati che appartengono, per finalità o Statuto, ad una stessa Federazione o Associazione avente articolazione pluriterritoriale.

In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.

- Il primo Consiglio Direttivo viene convocato dal componente eletto più anziano di età entro 15 giorni dall'Assemblea elettiva ed elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti degli aventi diritto espressi a scrutinio segreto, il Presidente e un Vice Presidente.

- Il Consiglio dura in carica tre anni.
- Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale, o quando lo richieda un terzo (1/3) dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta al Presidente. L'adunanza è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio, con mezzi che garantiscano in ogni caso la prova dell'avvenuto ricevimento.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.
- Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Sono altresì valide, in caso di non convocazione, se presente la totalità dei suoi componenti e la maggioranza del Collegio dei Revisori.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e prerogative:
 - a) proporre all'assemblea le norme ed i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
 - b) sottoporre all'Assemblea per l'approvazione le linee di indirizzo in base alle quali elaborare i propri programmi, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le eventuali spese necessarie;
 - c) presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
 - d) accogliere o respingere, con parere motivato, le domande d'adesione degli aspiranti soci, deliberare eventuali decadenze;
 - e) deliberare, nella prima seduta utile, riguardo i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - f) deliberare in materia di personale, consulenza e rapporto di collaborazione;
 - g) deliberare in materia di gestione finanziaria e patrimoniale delle attività dell'associazione;
 - h) compiere tutti gli atti non delegati per legge o per statuto in via esclusiva all'Assemblea.
- I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
- I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'Associazione. Le modalità dovranno essere deliberate dal Consiglio.
- I membri del Consiglio assenti senza giustificato motivo per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso regolarmente convocate, decadono dalla loro carica.
- Al Consigliere decaduto subentra, se accetta, il primo dei non eletti od, in subordine successivo, il primo dei non eletti che accetta.

Se il consigliere che subentra in carica svolge il suo mandato per un periodo superiore ad anni uno, mesi sei, giorni uno, tale periodo vale come un mandato intero.

Articolo 10 - Il Presidente

- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.
- In caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a delibera alla prima riunione.
- Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
- Se il Presidente che subentra in carica svolge il suo mandato per un periodo superiore ad anni uno, mesi sei, giorni uno, tale periodo vale come un mandato intero.
- Il Presidente è eleggibile per due soli mandati consecutivi.

Articolo 11 - Il Collegio di garanzia

- Il Collegio di garanzia è composto da tre membri di cui uno nominato dall'Amministrazione Provinciale di Lecco e gli altri eletti dall'Assemblea.
- I primi due non eletti sono dichiarati supplenti con diritto di subentro agli eletti in caso di rinuncia.
- Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi interni, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.
- Il componente eletto più anziano d'età convoca entro 15 giorni dall'elezione la prima riunione del Collegio che elegge, a voto segreto, il suo Presidente tra i componenti effettivi.
- Il Collegio di garanzia è organismo *super partes*.
- Dura in carica tre anni.
- I suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Articolo 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra persone di sicura competenza. Tra i membri effettivi deve essere compreso un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato secondo quanto disposto dal D.M. 08 ottobre 1997, comma 6, lett. d).

- Ha il compito di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili, nonché gli adempimenti fiscali e civilistici, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto.
- Redige una relazione d'accompagnamento ai bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.
- Convoca l'assemblea di sua iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo (1/3) degli

aderenti in caso di gravi non osservanze di legge o di statuto da parte del Consiglio Direttivo.

- Dura in carica tre anni e non ha diritto ad alcuna remunerazione.
- I suoi componenti non possono assumere altri incarichi all'interno del Centro di Servizi per il Volontariato.
- Partecipano, collegialmente o singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- In caso di decadenza di un membro effettivo subentra il membro supplente primo dei non eletti salvo quanto previsto riguardo alla nomina del membro designato dal Comitato di Gestione.

Articolo 13 - Il bilancio

- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, secondo i criteri indicati dal Coordinamento Regionale, dal Comitato di Gestione per la ripartizione dei fondi speciali e dalla Lg 266/91 e successive modifiche, da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

Articolo 14 - La quota sociale

L'Assemblea fissa, ogni anno per il successivo, la quota associativa a carico degli aderenti su indicazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento dalle fonti seguenti:

- Comitato di Gestione dei Fondi;
- quote sociali e contributi dagli aderenti;
- contributi da privati e da associazioni;
- contributi dallo Stato, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi da Organismi internazionali;
- donazioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

Articolo 16 - Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

- Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento, possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo (1/3) degli aderenti.
- Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione dell'Assemblea in seduta straordinaria. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due/terzi dei soci.

Articolo 17 - Durata dell'Associazione e scioglimento

- La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
- Nel caso di scioglimento e di liquidazione, i mezzi ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione che gestisca un Centro di Servizio al Volontariato, ovvero che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto, ovvero al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato.

Articolo 18 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.